

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA  
PROMOZIONE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE – ANNO 2017  
(Approvato con delibera di Giunta Camerale n. 85 del 06/06/2017)**

**ART. 1 - FINALITA'**

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di commercio di Parma prosegue nell'impegno di sostenere e incentivare, attraverso l'erogazione di contributi, la partecipazione di aziende della provincia di Parma a manifestazioni fieristiche internazionali e a progetti di internazionalizzazione.

**ART. 2 – BENEFICIARI**

Possono beneficiare del contributo le imprese che, presentando domanda nei termini indicati nell'art. 6, abbiano i seguenti requisiti:

- siano iscritte ed attive al Registro Imprese con sede operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Parma,
- occupino al massimo 100 dipendenti.

Sono ammessi a contributo anche i Consorzi e le Reti d'Impresa iscritti al Registro Imprese della Camera di commercio di Parma a condizione che la maggioranza dei consorziati o degli appartenenti alle Reti sia in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo.

Sono escluse dal contributo le imprese:

- controllate dalla Pubblica Amministrazione,
- in liquidazione o soggette a procedure concorsuali,
- con protesti a carico.

Ai fini dell'erogazione del contributo **l'impresa dovrà essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.**

**ART. 3 – OGGETTO DELL'INTERVENTO (TIPOLOGIE AZIONI)**

Il presente bando sostiene le seguenti tipologie di azioni:

1. partecipazione, in qualità di espositori, a fiere internazionali organizzate sia all'estero che in Italia, **il cui periodo di svolgimento ricade tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2017.**  
Si precisa che le fiere organizzate in Italia devono essere inserite nel Catalogo ufficiale pubblicato sul sito [www.calendariofiereinternazionali.it](http://www.calendariofiereinternazionali.it).
2. Realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare la presenza aziendale sui mercati esteri, come di seguito dettagliati:

2a) acquisto in un Paese estero di spazi pubblicitari su cartellonistica, giornali, riviste specializzate, radio e televisione, canali web;

2b) realizzazione o partecipazione a incontri d'affari, eventi promozionali e conferenze stampa in un Paese estero.

Sono ricomprese in tale intervento le iniziative promozionali in Paesi esteri realizzate dagli Uffici ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da:

- Camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano sulla base della L. 518/1970;
- Aziende speciali per l'internazionalizzazione e altri organismi attivi nella promozione dell'internazionalizzazione;
- Camere di commercio miste regolarmente iscritte nell'albo disciplinato con decreto del Ministero Commercio Estero n. 96/2000;
- Associazioni territoriali di categoria o loro società di servizi.

2c) progettazione e stampa di materiale pubblicitario e promozionale in lingua estera (ad es. brochure, depliant, cataloghi, video, CD, e simili) e realizzazione dell'interfaccia in lingua estera del sito web aziendale;

2d) indagini e ricerche di mercato, analisi di settore e altri studi riconducibili a verificare le potenzialità commerciali dell'azienda in uno o più mercati esteri;

2e) primo rilascio delle seguenti certificazioni:

- Certificazione BRC-Global Standard Food;
- Certificazione IFS-International Food Standard;
- Certificazioni Kosher e Halal;
- Certificazione FDA - Food and Drug Administration
- Certificazione ISO 50001 - Energy Management System
- Certificazione FSC - Forest stewardship council
- Certificazione ISO 12647 - Graphic Technology
- Certificazione GLOBALG.A.P.
- Certificazione NO OGM

Il rilascio delle sopra elencate certificazioni deve essere successivo al 01.01.2017.

## **ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI**

### **AZIONE 1: partecipazione a manifestazioni fieristiche**

Le spese ammissibili ai fini del calcolo del contributo sono:

- spese di locazione dell'area espositiva;
- spese di spedizione di prodotti e materiale espositivo.

Non sono quindi ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese di:

- allestimento dell'area espositiva;

- spese accessorie di allestimento, come ad esempio servizi di telecomunicazioni, idrici, elettricità, montaggio/smontaggio;
- costi per assicurazioni;
- spese relative al servizio di interpretariato e hostess;
- soggiorno, viaggio e trasferta.

Ciascun beneficiario può fare domanda per una sola manifestazione fieristica nel corso dell'anno.

## **AZIONE 2: progetti di sviluppo aziendale su mercati esteri**

**In relazione agli ambiti di intervento 2a) 2b) 2c) sono ammissibili le spese di:**

- agenzia grafica e pubblicitaria;
- stampa;
- traduzione in lingua estera;
- organizzazione e allestimento di strutture, noleggio spazi e affitto locali per iniziative di cui al punto 2b);
- quote di partecipazione per iniziative di cui al punto 2b);
- attività di consulenza;
- interpretariato.

Non sono quindi ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese di:

- soggiorno, viaggio e trasferta.

**In relazione agli ambiti di intervento 2d) 2e) sono ammissibili le spese di:**

- attività di consulenza;
- spese per il rilascio della certificazione da parte dell'ente certificatore.

Non sono quindi ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese di:

- prestazioni successive al primo rilascio della certificazione o per il rinnovo della stessa;
- acquisto software o attrezzatura per il rilascio della certificazione;
- soggiorno, viaggio e trasferta;
- formazione del personale finalizzata al rilascio della certificazione.

Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA, delle analoghe imposte estere e di altre imposte e tasse.

Tali spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti di obblighi di legge. In nessun caso sarà ritenuto ammissibile il costo del personale.

Le spese dovranno essere chiaramente indicate in fattura e riconducibili all'intervento realizzato, a dimostrazione dei costi sostenuti. Sono escluse le voci di spesa documentate attraverso autofatturazione.

**Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda a valere sul presente bando, anche facente riferimento a più azioni o ambiti di intervento.**

## ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

In considerazione delle tipologie di azioni, il contributo è determinato nel seguente modo:

### **AZIONE 1: partecipazione a manifestazioni fieristiche**

Il contributo viene corrisposto **nella misura del 20% delle spese documentate e ritenute ammissibili per le fiere in Italia classificate come internazionali ai sensi di quanto previsto all'art. 3 e del 40% per le fiere all'estero.**

In ogni caso il contributo non potrà superare:

- € 1.000 per fiere in Italia classificate come internazionali;
- € 3.000 per fiere all'estero.

Qualora l'azienda non fosse in grado di presentare fattura per locazione del solo spazio espositivo ma di un'area preallestita, l'Ufficio procederà al calcolo del contributo spettante previa decurtazione del 30% del costo dell'area preallestita.

**Se l'impresa richiedente non esporta o non è esportatrice abituale<sup>1</sup>, il contributo per la partecipazione ad una fiera all'estero è corrisposto nella misura del 50% e fino ad un massimo di € 4.000.**

### **AZIONE 2: progetti di sviluppo aziendale su mercati esteri**

Il contributo viene corrisposto **nella misura del 30% delle spese documentate e ritenute ammissibili fino ad un massimo di euro 4.000.**

**Se l'impresa richiedente non esporta o non è esportatrice abituale<sup>1</sup>, il contributo è corrisposto nella misura del 50% e fino ad un massimo di € 5.000.**

Non saranno ammesse le domande il cui importo complessivo delle spese preventivate e/o rendicontate sia inferiore a euro 1.000,00.

**In fase di rendicontazione il contributo sarà calcolato sulle spese ammissibili e documentate, limitatamente agli importi preventivati in sede di domanda di contributo.**

I contributi camerale non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni concesse da altri Enti pubblici sullo stesso titolo di spesa.

---

<sup>1</sup> Sono imprese non esportatrici quelle che negli ultimi due anni non hanno svolto operazioni di vendita diretta di propri prodotti o servizi all'estero.

Sono imprese esportatrici non abituali quelle che negli ultimi due anni hanno svolto operazioni di vendita diretta di propri prodotti o servizi all'estero per meno del 10% del proprio fatturato complessivo ovvero che non hanno esportato in uno degli ultimi due anni di attività.

I dati si riferiscono agli ultimi due bilanci approvati.

## **ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ISTRUTTURA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Le imprese **interessate potranno presentare domanda a partire dal 03.07.2017 e fino al 15.10.2017** utilizzando la modulistica (Modulo A) “Domanda di contributo per la promozione dell'internazionalizzazione”) scaricabile dal sito della Camera di commercio [www.pr.camcom.it](http://www.pr.camcom.it).

Le domande, complete di marca da bollo, dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC alla casella PEC della Camera di commercio: [protocollo@pr.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@pr.legalmail.camcom.it). Nell'oggetto della PEC adottata per l'invio, riportare la dicitura: **“Bando internazionalizzazione 2017”**.

L'istanza trasmessa dovrà essere conservata agli atti dal richiedente per eventuali controlli da parte della Camera di commercio.

Al modulo di domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

**Le istanze saranno esaminate e accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo.**

Entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di contributo, l'Ufficio Agevolazioni Economiche informerà l'impresa sull'ammissibilità formale della domanda.

In caso di domanda incompleta e/o priva degli allegati previsti, l'Ufficio richiederà la regolarizzazione/integrazione della stessa. Per ottemperare agli adempimenti richiesti è assegnato un termine di 10 giorni a decorrere dalla data di invio della comunicazione, pena l'inammissibilità della domanda.

A conclusione dell'intervento l'impresa dovrà consegnare:

- 1) relazione conclusiva dell'intervento con relativo rendiconto delle spese sostenute utilizzando la modulistica scaricabile dal sito camerale (Modulo B “Relazione sulle attività svolte e rendiconto delle spese sostenute per la promozione dell'internazionalizzazione”);
- 2) copia delle fatture quietanzate comprovanti la realizzazione all'intervento. Le fatture riferite alla tipologia di AZIONE 2 devono avere data successiva al 01.01.2017, **ad eccezione delle fatture relative all'ottenimento delle certificazioni di cui all'articolo 3 punto 2e) che potranno presentare anche data antecedente**;
- 3) con riferimento all'intervento di cui all'art. 3 punto 2e), è necessario inviare copia della certificazione ottenuta. Il rilascio della certificazione deve essere successivo al 01.01.2017. A tal fine fa fede la data riportata sull'attestato di certificazione;
- 4) con riferimento all'intervento di cui all'art. 3 punti 2a) e 2c) , è necessario inviare materiale documentario comprovante l'intervento realizzato (brochure in

lingua straniera, CD, fotocopie delle pagine pubblicitarie su riviste specializzate, ecc.);

- 5) con riferimento all'intervento di cui all'art. 3 punto 2d) , è necessario inviare copia delle indagini e ricerche di mercato, analisi di settore e altri studi oggetto del contributo.

**La consegna della documentazione sopra citata dovrà avvenire tassativamente entro il 07.12.2017, ad eccezione della rendicontazione per la partecipazione a manifestazioni fieristiche realizzate nel mese di dicembre 2017 per cui il termine è posticipato al 08.01.2018.**

**La Camera di commercio si riserva di chiedere chiarimenti/integrazioni su quanto rendicontato, ai fini dell'ammissibilità delle spese indicate.**

L'Ufficio Agevolazioni Economiche invierà le comunicazioni relative alla richiesta di contributo utilizzando l'indirizzo di posta elettronica che l'impresa avrà indicato sul modulo di presentazione della domanda.

**Le domande conformi alle norme del presente bando saranno liquidate fino ad esaurimento del fondo stanziato dalla Camera di commercio.**

Nel caso di rinuncia o riduzione dell'importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili, procederà, compatibilmente con le tempistiche di liquidazione del contributo, al finanziamento delle istanze non agevolate secondo l'ordine in graduatoria, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente a fissare nuovi termini di presentazione delle rendicontazioni finali.

## **ART. 7- CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

Ai sensi del DPR 445/2000 che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di commercio è tenuta ad effettuare controlli mirati ovvero a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. Inoltre l'Ufficio si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente Bando.

La Camera di commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca del contributo qualora emergano falsità nelle dichiarazioni sostitutive e/o che non sussistano ovvero non siano state rispettate le condizioni previste del presente Bando. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite dall'azienda maggiorate degli interessi legali fino a quel momento maturati.

## **ART. 8 – REGIME DE MINIMIS**

I contributi alle imprese si intendono concessi in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407 e n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 e del Regolamento UE n. 717 del 27/6/2014, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", non può superare nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data della concessione dell'aiuto ed i due precedenti) i seguenti importi:

- 200.000,00 €, ovvero 100.000,00 € per quanto riguarda il settore del trasporto su strada, ai sensi dell'art. 2 del regolamento 1407/2013;
- 15.000,00 € per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 3 del regolamento UE 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo;
- 30.000,00 € per le imprese della pesca ed acquacoltura, ai sensi dell'art. 3 del regolamento UE n. 717/2014.

Qualora l'eventuale assegnazione del contributo porti l'impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dai suddetti regolamenti UE, il contributo non potrà essere concesso neppure in quota parziale. L'aiuto concesso non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

## **ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati personali forniti alla Camera di commercio saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati forniti è la Camera di commercio; responsabile del trattamento è il Segretario Generale dell'Ente camerale.